

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ReStart APS"

ART.1

(Denominazione e sede)

È costituita, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "**ReStart - APS**" con il seguente anagramma "**ReStart A.P.S.**" (e da ora definita "Associazione") in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Trepuzzi alla via Michelangelo 41

L'associazione opera nel territorio della Regione Puglia, ma potrà istituire sedi secondarie e operative in tutto il territorio italiano. L'Organo amministrativo, qualora ne ravvisi la necessità potrà deliberare il trasferimento della sede legale, che non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata del presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART.3

(Scopo e Finalità)

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della propria attività, in particolare promuovendo la cittadinanza attiva e l'inclusione nella comunità locali dei giovani e di ogni persona in genere suscitando a tutti i livelli l'interesse al bene comune attraverso azioni ed attività nell'ambito della cultura in genere e nelle sue diverse forme anche nell'ottica di sensibilizzazione alle tematiche del volontariato, della transnazionalità e dell'ecologia, nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della cultura dell'arte, della musica e dello sport ed ogni altra iniziativa per l'impiego del tempo libero in attività ricreative di interesse sociale, formativo, culturale o artistiche e sportive finalizzate alla crescita personale, lavorativa e sociale dei giovani in particolare e dei cittadini in genere.

Ogni attività e azione sarà finalizzata alla creazione di una cultura ed un ambiente favorevole alla crescita dei giovani, attraverso attività, opportunità, ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l'inserimento attivo nella comunità

ART. 4

Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 (lett. i);
- educazione istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

ART. 5
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le *persone* fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, anche inoltrata con modalità elettroniche, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6
(Associati diritti e doveri)

Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione

Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

Soci Ordinari: coloro che ne hanno fatto richiesta, la cui domanda viene accolta dall'Organo di amministrazione.

Soci Onorari: sono nominati dall'Organo di amministrazione e che hanno fornito un particolare contributo alla vita associativa.

I soci ordinari acquisiscono la qualifica di associato solo successivamente all'accettazione della loro nomina e all'iscrizione nel registro degli associati.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. Gli enti del terzo settore parteciperanno alla vita associativa attraverso il proprio legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali, secondo il successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare se previsto, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7
(Volontariato e attività di volontariato)

Per le attività di cui al presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute o documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di volontariato.

In qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, 1 comma, del D. Lgs 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. Connessi con l'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, Gli associati volontari sono iscritti un apposito registro.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Comitato scientifico, se istituito
- Organo di controllo, se previsto
- Organo di revisione, se previsto



ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione di cui al comma successivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, consegnata brevi manu, spedita anche via pec, e/o divulgata con nuovi mezzi di comunicazione, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede sociale dell'associazione, o pubblicato sul proprio sito web istituzionale. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati e quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, determinandone il numero di componenti ed elegge il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

ART. 12
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocata.

L'organo di amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate; durano in carica (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto degli interessi degli amministratori si applica l'art 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge al proprio interno il Vice presidente e ove ritenuto opportuno il Segretario ed il Tesoriere;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;

Angela B...

Giulio Laguarda

Enrico

Enrico

- predisporre il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati e determina la quota associativa annuale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dell'Associazione;
- può assumere o licenziare prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni per la migliore organizzazione e funzionamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 (Il presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo ed è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo amministrativo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 (Il segretario)

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Organo amministrativo, e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato il registro degli associati. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16 (Il Tesoriere)

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo amministrativo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo amministrativo.

ART. 17 (Comitato Scientifico)

Si prevede che l'associazione possa istituire qualora ciò si renda necessario, per il conseguimento di alcune finalità di interesse generale, come la ricerca scientifica o la formazione universitaria e post universitaria, di un comitato scientifico. Esso sarà formato da professionisti interni ed esterni dell'ente associativo, quali ricercatori, docenti universitari, professionisti ed esperti di documentata capacità ed esperienza nelle tematiche di cui alle aree di attività dell'associazione.



*Angela Bar
Gianfranco
Gul-Huft
Benedetto
Lupatini*

(Organo di controllo)

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 19

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro. In ogni caso, l'Assemblea potrà nominare il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

(Libri sociali)

- a) il libro degli associati tenuto a cura dall'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo amministrativo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

ART. 21

(Risorse economiche)

- quote associative;
- contributi privati, pubblici, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- preventivi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

8
Dario Bri
Lynn Ann
Evelyn Gul Gust
Gordon Laporte
Vive Marie Angela B...

ART. 22

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, lasciati o successioni. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intesti. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esecutivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consultivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a €220.000,00 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Dalle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs 117/2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecce.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

